

Lotto 2 - Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale e Responsabilità Amministrativa Contabile di Amministratori e Dipendenti della Pubblica Amministrazione

Effetto 31/12/2019 - Scadenza 31/12/2022

Descrizione copertura: l'Assicurazione copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato e notificate alla Società per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

Polizza c.d. "claims made" con retroattività biennale: la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei soggetti in rapporto di dipendenza, a qualunque titolo e comunque utilizzati;
- b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- c) l'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Dipendenti dell'Assicurato. La presente Assicurazione terrà pertanto indenne l'Assicurato stesso, dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell'Assicurato.

Le garanzie di polizza si intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti (per colpa grave).

Assicurati:

Il Contraente, il Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed il Direttore Generale di Lepida S.c.p.A. Sono inoltre assicurati (a titolo esemplificativo e non limitativo) i seguenti soggetti:

- Responsabile del procedimento gare;
- Responsabile della sicurezza;
- Responsabile della privacy (DPO);
- Responsabile della trasparenza;
- Responsabile informatico;
- Dipendenti tecnici, Direttore e Vice Direttore e Responsabili Divisione Amministrativa (Amministrazione & Finanza, Affari Legali, Societari, Bandi & Appalti, Organizzazione, Gestione Risorse Umane & Controllo Gestione, Contratti Attivi).

Definizione di Dipendente tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Assicurato e che predisporre e sottoscrive il progetto - compresa l'attività riferita alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori - dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il responsabile del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste

dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione.

L'assicurazione si intende prestata anche a favore dell'Ente Contraente, nel suo interesse, per fatto commesso dagli assicurati, esclusi quelli commessi con dolo o colpa grave, e di cui lo stesso debba rispondere a norma di legge.

L'assicurazione opera solamente a seguito di accertata definizione giudiziale della sussistenza o meno della responsabilità civile e/o amministrativa non dolosa o non gravemente colposa degli Assicurati.

Estensioni non a titolo limitativo

- Estensione D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm. e, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

- Perdite patrimoniali per attività connesse all'assunzione e gestione del Personale

L'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità in capo al Contraente per le sole Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale in applicazione delle norme vigenti e del CCNL. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL. Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente a seguito del reintegro per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono, invece, comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.

La garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo di € 200.000,00.

- Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall'attività di cui al Regolamento U.E. (GDPR) ss.mm.ii. e del d. lgs 196/2003 e ss.mm.ii.

L'Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del Regolamento U.E. n. 679/2016 ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii, laddove non in contrasto con il Regolamento, per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali dei terzi (quali, a mero titolo esemplificativo, raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

- Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

L'Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell'Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici.

L'Assicurazione è estesa ai Danni Materiali (pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte) connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente tecnico, quali a titolo meramente esemplificativo:

- A. progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- B. attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi;
- C. verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii;

D. "responsabile del procedimento" di cui al D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii..

L'Assicurazione è altresì operante:

E. per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell'Assicurazione anche le attività di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ss.mm. e ii;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 ss.mm. e ii.

L'Assicurazione comprende anche:

1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro dieci anni dalla loro ultimazione;
2. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo non sono operanti:

- qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

- **Precisazione per l'attività svolta ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.**

L'Assicurazione è operante per le responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i Danni Materiali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.

Massimale Assicurato: € 5.000.000,00

Scoperto a carico assicurato per ogni sinistro: scoperto 10%, minimo non indennizzabile € 1.000,00.

Soggetti non considerati terzi: gli Assicurati e chi si trova con loro nel rapporto di coniuge, genitori, figli e altro parente o affine con loro convivente, il Contraente (Ente di appartenenza), la Pubblica Amministrazione e lo Stato in genere per responsabilità amministrativa e contabile in relazione a danni da loro direttamente subiti.

Clausola Broker

Sinistri dal 31/12/2016 al 30/09/2019: nessun sinistro

Polizze RC Colpa Grave

Disponibilità a stipulare singole polizze di validità annuale, senza tacito rinnovo, per la RC Colpa Grave tramite appendice alla polizza, oppure tramite singole polizze personali con le seguenti caratteristiche:

- Persone Assicurabili (dato indicativo soggetto a possibile variazione in aumento o in diminuzione nell'arco del triennio): 33
- Massimale Assicurato per Sinistro e per ogni assicurato: € 5.000.000,00
- **NESSUNA FRANCHIGIA**

La Compagnia si impegna a mantenere invariato l'importo del premio pro capite offerto per la durata di 36 mesi, indipendentemente dal numero effettivo annuale degli aderenti.

